

Raccolta n.48612 Allegato "E"

STATUTO DELLA "FONDAZIONE TRIANON - VIVIANI"

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE TRIANON - VIVIANI".

ARTICOLO 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Napoli, alla Piazza Vincenzo Calenda n.9.

Delegazioni, uffici, rappresentanze, stabili e sedi secondarie potranno essere costituiti al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della rete di redazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione.

ARTICOLO 3 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha finalità di sviluppo, qualificazione e divulgazione dell'arte e della cultura napoletana mediante la promozione, il sostegno e la gestione di attività teatrali, eventi, iniziative e progetti, nonché di siti e patrimoni turistico culturali.

La Fondazione inoltre:

- svolge attività teatrale articolata nelle stagioni con spettacoli e ogni altra iniziativa che possa ricondursi alla rappresentazione del teatro della canzone napoletana, promuo-

vendo iniziative di formazione e informazione del pubblico,  
compresa la scuola;

- provvede alla programmazione degli spettacoli e può esplicare la propria attività attraverso produzioni o coproduzioni;  
- realizza azioni di formazione, rivolte a tutti gli ambiti operativi dello spettacolo dal vivo, istituisce borse di studio e di qualificazione artistico-professionale e organizza corsi finalizzati alla formazione professionale nel campo teatrale.

La Fondazione, nel perseguire le proprie finalità, si raccorda e sviluppa sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione e/o che ne condividano lo spirito e la finalità.

A titolo esemplificativo, per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può:

a) realizzare iniziative e spettacoli di teatro musicale, concerti e balletti volti alla diffusione della cultura musicale e teatrale napoletana;

b) progettare e realizzare allestimenti scenici;

c) predisporre e gestire iniziative e strutture per la formazione professionale del personale artistico e tecnico;

d) promuovere manifestazioni culturali dirette alla diffusione della musica;

e) promuovere la ricerca storico-culturale e scientifica in campo musicale;

- f) istituire, organizzare e gestire un centro di documentazione, un archivio storico e un museo storico attinente alla attività della Fondazione relativamente alla canzone napoletana;
- g) pubblicare opere, con carattere scientifico e divulgativo, che illustrino e documentino la storia della musica e del teatro napoletano;
- h) svolgere qualunque attività rivolta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul grande tema della musica e del teatro napoletano;
- i) interagire con università, accademie, conservatori, istituzioni concertistiche, centri musicali e altri teatri, per una fattiva collaborazione, diretta alla formazione di musicisti e del personale tutto, sia all'accrescimento delle loro esperienze professionali; ciò consentendo od organizzando per il proprio personale stage presso altri teatri e centri musicali;
- j) attuare e promuovere programmi ed iniziative a sostegno della formazione e dell'istruzione dei giovani, anche attraverso la realizzazione di corsi e di laboratori volti alla formazione di musicisti, tescicorei, attori e personale tecnico ed amministrativo, anche collaborando con entri pubblici e/o privati e ricevendo contributi dai medesimi enti;
- k) attuare e gestire - nei settori del teatro della musica - in modo diretto o indiretto scuole di ogni ordine e grado

nonché, in genere, servizi educativi, culturali e ricreativi;

l) predisporre strutture e servizi - nei settori del teatro e della musica - volti ad agevolare l'insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca scientifica, di insegnamenti superiori, universitari, post-universitari e di formazione professionale in genere, nonché di qualsiasi altre attività finalizzate agli scopi precitati, anche in collaborazione con le Università degli Studi, con Istituti di ricerca pubblici e privati, Fondazioni e Associazioni;

m) promuovere e favorire la collaborazione ed uno stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito della formazione teatrale e musicale, allo scopo di definire e attuare strategie e interventi di comune interesse e di omogeneo indirizzo;

n) promuovere e organizzare mostre, manifestazioni, seminari e convegni, curare ricerche, nonché gestire corsi di formazione professionale nei settori del teatro, della musica e più in generale in quello culturale.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Campania.

#### **ARTICOLO 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali - escludendo scopi di lucro - la Fondazione può svolgere attività e compiere operazioni di natura immobiliare, mobiliare ed economico-finanziaria ritenuta necessaria e adeguata.

A titolo esemplificativo la Fondazione può:

- stipulare atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui - senza l'esclusione di altri - l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve e lungo termine;

- stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali; in particolare promuovere l'inserimento delle proprie attività tra i progetti culturali finanziati dalla Comunità Europea;

- promuovere Enti, pubblici e privati, comprese società di capitali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali ed alla cui realizzazione comunque in via esclusiva sono destinati gli utili e ricavi;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### ARTICOLO 5 - Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- patrimonio immobiliare della società Trianon dalla cui trasformazione essa deriva;

- fondo di dotazione conferito in danaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai soci Fondatori in sede di co-

stituzione;

- beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- elargizioni da enti pubblici o privati, con espressa destinazione al patrimonio della Fondazione;

- donazioni e lasciti in favore della Fondazione;

- accantonamenti a patrimonio, di qualunque specie, deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Il fondo di gestione è costituito da:

- corrispettivi derivanti dalle attività;

- corrispettivi derivanti da utilizzo della denominazione, della immagine, del marchio o del logo del Teatro Trianon - Viviani;

- contributi ed erogazioni dei soci Fondatori e dei soci Aderenti;

- contributi ed erogazioni attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- eventuali donazioni o lasciti che vi siano espressamente destinate;

- dai ricavi e proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- avanzi di gestione.

Coloro che concorrono o hanno concorso al Patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, in caso di recesso o esclusione, non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

#### ARTICOLO 6 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di giugno l'assemblea dei soci Fondatori approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il mese di novembre l'assemblea dei soci Fondatori e dei soci Aderenti approva la programmazione e il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Gli atti di programmazione, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione dell'Organo di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori, sono trasmessi a tutti i soci Fondatori e a quelli Aderenti entro quindici giorni dall'approvazione.

E' vietata la distribuzione di utili di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

#### ARTICOLO 7 - Soci della Fondazione

Soci della Fondazione sono la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, in quanto Fondatori originari, e i soci Aderenti.

Posso divenire soci Aderenti i soggetti pubblici e privati

che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e al conseguimento dello scopo fondativo versando annualmente il contributo minimo previsto.

Il contributo minimo annuale o straordinario dei Fondatori e quello degli Aderenti è deliberato dall'Assemblea della Fondazione.

#### ARTICOLO 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea della Fondazione;
- il Comitato di indirizzo;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori.

#### ARTICOLO 9 - Assemblea della Fondazione

L'Assemblea della Fondazione è composta dai soci Fondatori e delibera sulle materie pertinenti la gestione straordinaria della Fondazione, l'approvazione del bilancio consuntivo, la sede, le modifiche statutarie, l'esclusione dei soci Fondatori, lo scioglimento della Fondazione, la nomina del Consiglio di amministrazione e le azioni di responsabilità, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, le decisioni pertinenti il contributo annuale dei soci Fondatori al funzionamento, il fondo di dotazione e più in generale l'assetto patrimoniale.

L'assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la



presenza della Regione Campania.

L'assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza; la Regione esprime due voti e la Città Metropolitana un voto.

I soci Fondatori sono ammessi a partecipare alla assemblea solo in caso di versamento del contributo annuale al funzionamento della Fondazione o in caso di versamento di un contributo straordinario non inferiore all'importo totale dei contributi annuali versati. Il socio Fondatore in caso di mancato versamento del contributo annuale o straordinario per tre esercizi consecutivi decade.

L'Assemblea della Fondazione è allargata alla partecipazione degli Aderenti per deliberare su programmazione delle attività e bilancio preventivo, nomina del Comitato di indirizzo e del Collegio dei Revisori, la proposta di procedere a nomina del Direttore artistico, ammissione di soci Aderenti e loro esclusione per grave inadempimento dei propri obblighi e doveri, altre decisioni pertinenti il fondo di gestione e, più in generale, la gestione corrente.

Nella assemblea allargata, ai soci Fondatori e ai soci Aderenti spetta un voto ogni mille euro di contributi versati al fondo di dotazione e al fondo di gestione.

L'assemblea dei Fondatori allargata agli Aderenti è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei voti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del socio Fondatore Regione Campania.

I soci Aderenti sono ammessi a partecipare alla assemblea solo se in regola con l'obbligo di versamento del contributo minimo annuale al funzionamento della Fondazione. Il socio Aderente non in regola con l'obbligo di versamento del contributo minimo annuale per tre esercizi consecutivi decade, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni sociali.

In caso di assenza di soci Aderenti le competenze della assemblea allargata sono rimesse alla assemblea dei Fondatori.

#### ARTICOLO 10 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, e si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da inviarsi a tutti i soci che, in relazione all'ordine del giorno, hanno titolo a partecipare ai sensi dell'articolo precedente, nonché al Collegio dei Revisori.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere inviato per posta elettronica certificata, o altro mezzo atto a certificare invio e ricezione, agli indirizzi indicati dai destinatari, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

La seconda convocazione non può tenersi nel giorno stabilito per la prima.

#### ARTICOLO 11 - Esclusione e recesso

L'Assemblea della Fondazione delibera sulla esclusione dei soci Fondatori per grave inadempimento degli obblighi e doveri a essi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento di funzionamento o da altra deliberazione assembleare e in particolare:

- in caso di mancato versamento del contributo annuale o straordinario per tre esercizi consecutivi;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con altri organi della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione propone all'assemblea della Fondazione allargata agli Aderenti la deliberazione su esclusione dei soci Aderenti per grave inadempimento degli obblighi e doveri a essi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento di funzionamento o da altra deliberazione assembleare ed in particolare:

- inadempimento dell'obbligo del contributo annuale per tre esercizi consecutivi, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni sociali;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con altri organi della Fondazione.

Nel caso di enti o di persone giuridiche Aderenti, l'esclusione ha luogo automaticamente in caso di:

- estinzione del soggetto a qualsiasi titolo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche

stragiudiziali.

I Fondatori e gli Aderenti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte. I soci receduti o esclusi non possono ripetere i contributi versati.

#### ARTICOLO 12 - Requisiti soggettivi

I componenti degli organi della Fondazione sono scelti tra persone di piena capacità di agire.

Non possono far parte degli organi della Fondazione coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità, anche sopravvenute, previste dalla legge.

I componenti degli organi della Fondazione, in qualunque momento perdano i requisiti di cui al presente articolo, decadono dall'incarico.

I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano personalmente o per conto di parenti fino al terzo grado ovvero di terzi, ivi comprese le società di cui siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che controllino (direttamente o indirettamente) interessi in conflitto con quelli della Fondazione, pena la decadenza dalla carica.

#### ARTICOLO 13 - Comitato di indirizzo

Al fine di supportare l'azione di indirizzo e il conseguimen-

to degli scopi della Fondazione, nonché assicurare la partecipazione dei soci Aderenti alla programmazione della Fondazione, l'assemblea dei soci Fondatori e Aderenti può nominare un Comitato di indirizzo composto da cinque membri professionalmente qualificati.

Il Comitato, ove nominato, è composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede, da un componente espressione del socio Città Metropolitana di Napoli, da un componente espressione della Regione Campania, a cui si aggiungono da uno a due componenti espressione dei soci Aderenti, ove presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente del Comitato.

Il Comitato ha funzione consultiva, esprime pareri di carattere tecnico e specialistico non vincolanti sui contenuti culturali e artistici della programmazione, di singole attività e di progetti della Fondazione.

I membri del Comitato sono rieleggibili e durano in carica al massimo tre esercizi. I componenti che sono anche esponenti del Consiglio di amministrazione decadono con la scadenza del loro mandato nell'organo di amministrazione.

Il Comitato, ove nominato, si riunisce almeno due volte l'anno per esprimersi sulla programmazione delle attività e sul bilancio preventivo, nonché sul bilancio consuntivo. Il Comitato si riunisce altresì ove lo richieda il Presidente, la

maggioranza dei suoi componenti o i due componenti espressione dei soci Aderenti.

La partecipazione al Comitato è onorifica; sono fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio della loro funzione e nel rispetto della normativa di riferimento.

#### ARTICOLO 14 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

La Regione Campania esprime due membri del Consiglio di amministrazione tra cui il Presidente, un membro è espresso dalla Città Metropolitana di Napoli.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica tre anni e scade alla data dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il membro del Consiglio amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora, prima della scadenza, venga meno un amministratore, questo viene sostituito dal Fondatore di cui era espressione.

L'Amministratore così nominato scade insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio.

Al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle sole spese sostenute per l'esercizio

del loro mandato.

#### ARTICOLO 15 - Poteri e durata del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione non rientrante nelle attribuzioni dell'Assemblea della Fondazione; in via esemplificativa e non esaustiva:

- predispone le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi istituzionali;

- realizza le attività programmate;

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo;

- dispone in materia di contratti e di personale;

- sulla base delle esigenze, sentito il Comitato di indirizzo  
ave esistente, propone alla assemblea della Fondazione al-

largata agli Aderenti la nomina della figura del Direttore

artistico; il Direttore cura la conduzione delle attività ar-

tistiche della Fondazione e lo svolgimento delle manifesta-

zioni e delle attività sotto il profilo artistico, coadiuva

l'organo deputato nella stesura del programma delle attività;

- cura il procedimento di selezione al cui esito nomina il

Direttore artistico;

- sulla base delle esigenze organizzative e operative, propo-  
ne alla assemblea della Fondazione la nomina della figura del

Direttore Generale; il Direttore cura la gestione della Fon-

dazione, collabora con il Consiglio di Amministrazione e con

il Comitato di indirizzo, ove nominato, ed è responsabile del-

la corretta e puntuale esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione;

- cura il procedimento di selezione al cui esito nomina il

Direttore Generale.

Possono essere delegate proprie o specifiche competenze a uno

o più dei componenti del Consiglio di amministrazione o al

Presidente. I consiglieri delegati informeranno il Consiglio

di amministrazione sulle determinazioni assunte.

#### ARTICOLO 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte

l'anno e ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga necessa-

rio o quando la maggioranza dei suoi componenti ne faccia ri-

chiesta.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono indette dal

Presidente mediante avviso contenente indicazione del luogo,

del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del

giorno. La comunicazione è inviata a mezzo PEC o altro mezzo

atto a certificare invio e ricezione agli indirizzi indicati

dai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della da-

ta fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con le mede-

sime modalità anche con termini diversi da quelli sopraindi-

cati.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono regolarmen-



te costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

I verbali delle adunanze, redatti su apposito libro, sono sottoscritti, da chi le ha presiedute e dal segretario verbalizzante.

Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza e/o audio conferenza con qualsiasi modalità ritenuta opportuna.

La nomina di eventuali consulenti della Fondazione è di competenza del Consiglio di amministrazione.

#### **ARTICOLO 17 - Presidente del Consiglio di amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio e la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione dinanzi a qualsiasi giurisdizione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e propone gli argomenti su cui è chiamato a deliberare, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istitu-

zioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

#### ARTICOLO 18 - Legale rappresentanza della Fondazione

La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente può delegare per una specifica materia altro componente del Consiglio di amministrazione, che opererà nei limiti della delega.

#### ARTICOLO 19 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti.

Il Presidente è espresso dalla Città Metropolitana, un membro effettivo è espresso dalla Regione Campania e l'altro dai soci Aderenti, ove presenti. In mancanza di soci Aderenti il terzo membro del Collegio è espresso dalla Città Metropolitana. I membri supplenti sono espressi uno dalla Città Metropolitana e l'altro dalla Regione Campania.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e scade alla data dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il compenso dei Revisori è determinato dalla Assemblea della Fondazione allargata agli Aderenti, nel rispetto della normativa di riferimento.

Il Collegio dei revisori assicura il controllo di legalità e

la revisione legale dei conti; esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

#### ARTICOLO 20 - Scioglimento, liquidazione ed estinzione della Fondazione

La Fondazione si scioglie nel caso in cui gli scopi per i quali è costituita siano esauriti o divengano impossibili in relazione ai mezzi disponibili o per altri motivi, ovvero per deliberazione motivata dell'assemblea dei soci Fondatori.

Lo scioglimento comporta la liquidazione della Fondazione.

Per l'esecuzione della liquidazione l'assemblea dei soci Fondatori nomina uno o più liquidatori.

L'assemblea della Fondazione delibera la devoluzione del fondo di dotazione residuo in favore di altra Fondazione con scopo simile o il suo riparto tra i soci Fondatori in proporzione alla rispettiva partecipazione.

L'assemblea della Fondazione allargata agli aderenti delibera la devoluzione del fondo di gestione residuo in favore di altra Fondazione con scopo simile.

#### ARTICOLO 21 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste nel codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F/to: Giovanni Pinto - Giuseppe di Transo notaio (sigillo).